

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Austria, negoziato in virtù dell'articolo XXVIII del GATT per taluni prodotti dell'industria agro-alimentare

(80/180/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'Austria, ricorrendo all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha espresso l'intenzione di deconsolidare le concessioni tariffarie da essa accordate per taluni prodotti di cui la Comunità economica europea è il principale fornitore ;

considerando che la Commissione ha avviato negoziati con l'Austria in virtù dell'articolo XXVIII del GATT ; che essa è pervenuta ad un accordo con detto paese che si rivela pienamente soddisfacente,

DECIDE :

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità economica europea e l'Austria, negoziato in virtù dell'articolo XXVIII del GATT

per taluni prodotti dell'industria agro-alimentare, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

Il risultato dei negoziati viene notificato alle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. TUNNEY

## ALLEGATO

**Accordo tra la Comunità economica europea e l'Austria, negoziato in virtù dell'articolo XXVIII del GATT per taluni prodotti dell'industria agro-alimentare**

Le delegazioni dell'Austria e della Commissione delle Comunità europee hanno concluso come indicato nell'allegata relazione i negoziati a norma dell'articolo XXVIII per la modifica o il ritiro di concessioni previste dall'elenco XXXII — Austria.

Ginevra, 2 ottobre 1979.

(soggetto a ratifica)

*Per la delegazione dell'Austria*

*Per la delegazione della Commissione  
delle Comunità europee*

**RISULTATI DEI NEGOZIATI A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII PER LA MODIFICA O IL RITIRO DI CONCESSIONI PREVISTE DALL'ELENCO XXXII — AUSTRIA**

**MODIFICHE APPORTATE ALL'ELENCO XXXII — AUSTRIA**

**A. Concessioni da ritirare**

aa) *Negoziato inizialmente in base al protocollo di Ginevra 1967*

N. della tariffa	Designazione delle merci	Dazi consolidati nell'elenco attuale
		in % ad valorem o in scellini per 100 kg
ex 07.02	Patate, anche cotte, congelate	20 %
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso :	
	B. altre :	
	1. Preparazioni a base di latte o di uova	27 %
	2. altre	29 %
		ma non meno di 280 scellini per 100 kg

N. della tariffa	Designazione delle merci	Dazi consolidati nell'elenco attuale
		in % ad valorem o in scellini per 100 kg
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed rice, corn flakes » e simili	20 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico : A. in contenitori ermeticamente chiusi ; di peso lordo uguale o inferiore a 15 kg : 5. altri : ex b) Patate	370
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : B. altre, esclusi : — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati — Estratti mescolati con altre sostanze per la fabbricazione di alimenti	30 % ma non meno di 280 scellini per 100 kg
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 ed esclusi i prodotti a base di latte	22 %
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi e avanzi e residui simili : B. altri	esenzione

bb) *Negoziare inizialmente in base agli elenchi di Torquay*

N. della tariffa	Designazione delle merci	Dazi consolidati nell'elenco attuale
		in % ad valorem o in scellini per 100 kg
ex 19.08	A. Biscotti dolcificati	980
	B. Biscotti non dolcificati	770

## C. Riduzione o modifica di dazi consolidati negli elenchi attuali

N. della tariffa	Designazione delle merci	Dazi consolidati nell'elenco attuale	Dazi da consolidare
		in % ad valorem o in scellini per 100 kg	in % ad valorem o in scellini per 100 kg
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: B. torrefatto	30 %	15 %
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	8 %	5 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: A. in contenitori ermeticamente chiusi, di peso lordo uguale o inferiore a 15 kg: 5. altri: ex b) Patate	—	10 % + em
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Estratti di caffè allo stato solido	24 %	12 %

**Nota :**

L'abbreviazione « em » significa che l'Austria si riserva il diritto di riscuotere un elemento mobile addizionale, fissato nell'ambito della disciplina nazionale degli scambi di merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

## D. Nuove concessioni per voci tariffarie non incluse negli elenchi attuali

N. della tariffa	Designazione delle merci	Dazi consolidati nell'elenco attuale	Dazi da consolidare
		in % ad valorem o in scellini per 100 kg	in % ad valorem o in scellini per 100 kg
ex 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, entro i limiti di un contingente annuo di 5 200 t, esclusi: — prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini, — prodotti aventi tenore, in peso, di zucchero uguale o superiore a 40 %, espresso in zucchero invertito, oppure tenore, in peso, di amido o fecola, determinato con il metodo polarimetrico Ewers modificato, uguale o superiore a 40 %, oppure tenore, in peso, di lattosio uguale o superiore a 2 %  Il periodo considerato ai fini del contingente inizia il 1° gennaio di ogni anno.	30 %	15 %